

Legge regionale 09 luglio 1990 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 32

Difesa fitopatologica(programma 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 1 febbraio 1990-, dal capitolo 6714 dello stato di previsione precitato.

4.

(ABROGATO)

(1)

5.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010